

DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI- SEZIONE SPECIALE- D.Lgs. 96/2001

La domanda d'iscrizione deve essere redatta in lingua italiana ed i documenti, sotto indicati, se redatti in lingua diversa da quella italiana, devono essere accompagnati da una traduzione autenticata.

1. certificato di cittadinanza di uno stato membro della Unione europea o dichiarazione sostitutiva;
2. certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione dell'istante con l'indicazione del domicilio professionale nell'ambito del circondario del tribunale di Perugia;
3. attestato di iscrizione all'organizzazione professionale dello Stato membro di origine, dal quale risulti anche la regolarità del pagamento delle quote ad essa dovute, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione o dichiarazione sostitutiva ;
4. copia degli esami sostenuti e del titolo conseguito presso l'Università dello Stato membro di origine;
5. dichiarazione di domicilio presso un Avvocato italiano iscritto all'Ordine degli Avvocati di Perugia e controfirmata dal medesimo;
6. se l'interessato fa parte di una società nello Stato membro di origine, è tenuto ad indicare nella domanda la denominazione, la relativa forma giuridica ed i nominativi dei membri che operano in Italia.
7. ricevuta del versamento di € **440,00** su c/c IT35T0200803027000029470837 intestato a Ordine Avvocati di Perugia,
8. ricevuta del versamento della Tassa Concessioni Governative di € **168.00** su c/c 8003 intestato ad Agenzia delle Entrate- Centro Operativo di Pescara Tasse Concessioni Governative (disponibile presso gli Uffici postali);
9. una foto tessera
10. una marca amministrativa da € 16.00;
11. copia del documento d'identità e del codice fiscale.

NOTA:

Successivamente all'iscrizione l'avvocato stabilito è tenuto a presentare annualmente al Consiglio dell'Ordine un attestato d'iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva.

Nell'esercizio della professione l'avvocato stabilito deve far uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua ufficiale dello Stato Membro di origine (v. art. 2 D.Lgs. 96/2001), in modo da evitare confusione con il titolo di avvocato.